

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4723 del 15/10/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016, intestata a ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.r.l. per lo stabilimento di produzione conglomerati, misto stabilizzato e frantumato di fresato sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, Via Emilia n. 2222
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4868 del 15/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno quindici OTTOBRE 2019 presso la sede di Pzza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016, intestata a ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.r.l. per lo stabilimento di produzione conglomerati, misto stabilizzato e frantumato di fresato sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, Via Emilia n. 2222

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Tortona n. 137. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione conglomerati, misto stabilizzato e frantumato di fresato sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, Via Emilia n. 2222”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 09/03/2016 con Atto Prot. Com.le 3666;

Atteso che la stessa è stata aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-2926 del 17/06/2019 notificata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli con Nota Prot. Com.le 14171 del 25/07/2019;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- all'ALLEGATO B, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali;
- all'ALLEGATO C, l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlimpopoli in data 27/05/2019, acquisita al Prot. Com.le 9942 e da Arpae al PG/2019/85043 del 29/05/2019, da **ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.r.l.** nella persona di Minghetti Stefano in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Ponara n. 124, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che in data 30/05/2019 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Com.le 10323 e da Arpae al PG/2019/86648 del 31/05/2019;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 12313 del 28/06/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/102423 come integrata con Nota Prot. Com.le 13417 del 15/07/2019 acquisita da Arpae al PG/2019/111185, formulata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che, a seguito di concessione proroga, in data 12/08/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae ai PG/2019/127124 – 127131;

Atteso che in data 25/09/2019 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PG/2019/147489;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 10/10/2019, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- Nulla Osta Acustico: Atto Prot. Com.le 18173 del 01/10/2019 emesso dal Comune di Forlimpopoli, acquisito da Arpae al PG/2019/151008;
- Iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06: Rapporto istruttorio acquisito in data 03/10/2019, ove è specificato quanto segue:

*"(...) a) è inserita la seguente **prescrizione lett. H** nell'Allegato C dell'AUA rilasciata con DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016 e s.m.i.:*

- *i cumuli di rifiuti devono essere chiaramente distinti mediante apposita cartellonistica dai cumuli di m.p.s. o di end of waste, conformemente a quanto previsto dal punto 3 dell'Allegato 5 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.;*

*b) la **planimetria di riferimento** dell'allegato C dell'AUA vigente è sostituita dalla seguente:*

Elaborato acquisito al PG n. 127291 del 13.08.2019, denominato "Allegato 4 - Tav. 1 - Planimetria dell'insediamento con l'indicazione dei depositi di rifiuti e materie prime", datato maggio 2019, scala 1:500, a firma dell'ing. E. Spazzoli;"

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016 ad oggetto *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Tortona n. 137. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione conglomerati, misto stabilizzato e frantumato di fresato sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, Via Emilia n. 2222"* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 09/03/2016 con Atto Prot. Com.le 3666, **come segue:**

- **l'ALLEGATO A della Determinazione Dirigenziale predetta è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **Inserimento dell'ALLEGATO D, Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995;**
- **l'ALLEGATO C della Determinazione Dirigenziale predetta viene così modificato:**

*è inserita la seguente **prescrizione lett. H**:*

- *i cumuli di rifiuti devono essere chiaramente distinti mediante apposita cartellonistica dai cumuli di m.p.s. o di end of waste, conformemente a quanto previsto dal punto 3 dell'Allegato 5 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.;*

*la **planimetria di riferimento** è sostituita dalla seguente:*

- *Elaborato acquisito al PG n. 127291 del 13.08.2019, denominato "Allegato 4 - Tav. 1 - Planimetria dell'insediamento con l'indicazione dei depositi di rifiuti e materie prime", datato maggio 2019, scala 1:500, a firma dell'ing. E. Spazzoli;*

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luana Francisconi e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016** ad oggetto *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Tortona n. 137. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo*

stabilimento di produzione conglomerati, misto stabilizzato e frantumato di fresato sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, Via Emilia n. 2222”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 09/03/2016 con Atto Prot. Com.le 3666, **come segue**:

- **sostituzione dell'ALLEGATO A della Determinazione Dirigenziale predetta è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
- **inserimento dell'ALLEGATO D, Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995;**
- **l'ALLEGATO C della Determinazione Dirigenziale predetta viene così modificato:**

è inserita la seguente **prescrizione lett. H** :

- i cumuli di rifiuti devono essere chiaramente distinti mediante apposita cartellonistica dai cumuli di m.p.s. o di end of waste, conformemente a quanto previsto dal punto 3 dell'Allegato 5 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.;

la **planimetria di riferimento** dell'allegato C dell'AUA vigente è sostituita dalla seguente:

Elaborato acquisito al PG n. 127291 del 13.08.2019, denominato “Allegato 4 - Tav. 1 - Planimetria dell'insediamento con l'indicazione dei depositi di rifiuti e materie prime”, datato maggio 2019, scala 1:500, a firma dell'ing. E. Spazzoli;

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luana Francisconi e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlimpopoli per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, al Comune di Bertinoro ed al Comune di Forlimpopoli per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento di produzione di conglomerati bituminosi, misto stabilizzato e frantumato di fresato era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni - Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016, rilasciata dal SUAP in data 09/03/16 P.G.N. 3666, successivamente aggiornata con determinazione DET-AMB-2019-2926 del 17/06/2019, rilasciata dal SUAP con nota prot. 14171 in data 25/07/2019.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto quanto di seguito riportato:

- realizzazione di un nuovo impianto di produzione di conglomerato bituminoso, da ubicarsi in posizione differente rispetto a quello esistente (pur all'interno della medesima area aziendale), costituito da:
 - predosaggio dei materiali vergini;
 - essiccazione di materiali vergini;
 - alimentazione del riciclato nel mescolatore;
 - gruppo riselezionatore dosatore e torre di mescolazione;
 - silo di deposito dei prodotti finiti;
 - filtro a maniche di tessuto;
 - silo di deposito filler;
- l'impianto sopra descritto sarà sottoposto ad aspirazione e gli effluenti saranno inviati alla emissione E1, ubicata in posizione diversa rispetto a quella esistente. L'aspirazione sarà garantita da un ventilatore/aspiratore a valle del filtro a tessuto, avente portata massima pari a 65.000 Nmc/h;
- compartimentazione della zona di carico del conglomerato bituminoso sui mezzi di trasporto, mediante tamponatura della struttura che sostiene i silos e realizzazione di due tunnel chiusi dotati di porta sali-scendi. L'area di carico così delimitata sarà dotata di aspirazione (circa 40.000 Nmc/h), gli effluenti saranno quindi inviati previa filtrazione al camino E1;
- l'emissione E1 avrà pertanto una portata massima pari a 105.000 Nmc/h, ovvero 65.000 Nmc/h derivanti dall'impianto di produzione del conglomerato e 40.000 Nmc/h dalla zona di carico del conglomerato bituminoso sui mezzi di trasporto;
- manutenzione della barriera vegetale esistente (sostituzione della rete antipolvere e sostituzione delle alberature secche).

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2019/88254 del 04/06/19 il responsabile del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ha richiesto al Comune di Bertinoro, al Comune di Forlimpopoli e al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì di esprimere le proprie valutazioni, per quanto di competenza, in merito alle modifiche prospettate con l'istanza di modifica di AUA in oggetto.

Con nota PG/2019/88281 del 04/06/2019 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere al Servizio Territoriale – Distretto di Forlì dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una

relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni dello stabilimento.

Con nota PG/2019/147058 del 24/09/19 il Servizio Territoriale – Distretto di Forlì dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

“CONFORMAZIONE IMPIANTISTICA ANTE-OPERAM - Fino all'adempimento della prescrizione § D Punto 1 relativa al piano di adeguamento (Conformazione impiantistica post-operam) oggetto della presente modifica sostanziale di AUA.

§ C Punto 1: EMISSIONE E2 – CALDAIA RISCALDAMENTO BITUME 700 kW METANO

I limiti e le prescrizioni rimangono invariati rispetto a quanto già autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla DET-AMB-2016-356 del 24.02.2016 aggiornata con n.DET-AMB2019-2926 del 17/06/2019.

§ D Punto 1: Si propone di modificare le emissioni, i limiti e le prescrizioni come di seguito riportato: EMISSIONE E1 CILINDRO ESSICCATORE + SVAPORAMENTI CARICO CONGLOMERATO BITUMINOSO

Portata massima 61.000 Nmc/h

Altezza minima 18 m

Durata 3 h/g

Concentrazione massima inquinanti

INQUINANTE	LIMITE^[1]
Polveri totali	20 mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (esprese come COT)	150 mg/Nmc
Biossido di zolfo (espressi come SO ₂)	800 mg/Nmc
Biossido di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nmc
Cloruro di idrogeno (esprese come HCl)	30 mg/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) come somma di: Benz[a]antracene Dibenz[a,h]antracene Benzo[b]fluorantene Benzo[j]fluorantene Benzo[k]fluorantene Benzo[a]pirene Dibenzo[a,e]pirene Dibenzo[a,h]pirene Dibenzo[a,i]pirene Dibenzo[a,l]pirene Indeno[1,2,3-cd]pirene	0,1 mg/Nmc
Unità Odorimetriche	1.500 ou _E /Nmc ^[2]

[1] Le concentrazioni misurate durante i monitoraggi in capo al Gestore e durante i campionamenti degli Organi di Vigilanza preposti devono essere riferiti ad un tenore volumetrico dell'ossigeno pari al 17% così come indicato al [12] Parte III Allegato I alla Parte V del D.Lgs.152/06 e smi.

[2] Il valore individuato è da intendersi come concentrazione di riferimento conoscitiva, basato sui campionamenti eseguiti il 18/07/2019 sull'emissione.

EMISSIONE E3 – SFIATO DEI 4 SERBATOI BITUME

Gli sfiati delle 4 cisterne contenenti bitume sono captati e convogliati all'interno di una cisterna di volume pari ad 1 mc contenente acqua. Pertanto pur non fissando valori limiti da rispettare si prescrive di mantenere la cisterna da 1 mc riempita d'acqua al fine di limitare la diffusione di odori sgradevoli. Si propone di sostituire il monitoraggio periodico dell'emissione con l'esecuzione di ispezioni con frequenza almeno mensile, sull'impianto di abbattimento per la verifica della funzionalità dello stesso ed annotazione su registro vidimato.

EMISSIONI DIFFUSE – MOVIMENTAZIONE MEZZI, RIFIUTI, MATERIE PRIME, FRANTUMAZIONE E MESSA IN RISERVA

Si propone di modificare e sostituire il § come di seguito riportato:

“Al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri e odori devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) Dovranno essere mantenuti in efficienza i nebulizzatori dei frantoi.*
- b) L'altezza dei cumuli dei rifiuti da trattare, delle materie prime, del granulato di conglomerato bituminoso e delle materie prime seconde non dovrà superare i 5 metri.*
- c) I cumuli dei rifiuti da trattare, in particolare i rifiuti aventi codice EER 170101 e 170904, del granulato di conglomerato bituminoso e delle materie prime seconde dovranno essere umidificati in maniera tale da non permettere lo sviluppo di polveri nell'ambiente.*
- d) Dovranno essere utilizzati dispositivi mobili da impiegare per proteggere i cumuli dei rifiuti, che possono dar luogo a formazione di polveri, dalle acque meteoriche e dall'azione del vento.*
- e) La strade interne ed i piazzali aziendali dovranno essere adeguatamente umidificati, annotando l'ora di effettuazione di detta operazione giornalmente in un registro interno, al fine di limitare la diffusione di polveri. A tale scopo la ditta dovrà effettuare la bagnatura con autobotte o tramite l'ausilio di appositi irrigatori delle corsie di transito degli automezzi.*
- f) A fine giornata dovrà essere pulita la viabilità interna asfaltata con apposita spazzatrice.*
- g) Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati automezzi dotati di dispositivi chiusi.*
- h) Dovrà essere mantenuta in buono stato la barriera verde che delimita l'area interessata.*
- i) E' vietato il carico di conglomerato bituminoso su mezzi non dotati di completa copertura.*
- j) Il materiale residuo rimosso dal tamburo di essiccazione a fine e inizio giornata dovrà essere ricoperto con il materiale già presente in stoccaggio (prima della lavorazione), al fine di minimizzare la diffusione di odore.*
- k) Al momento del carico su camion del conglomerato bituminoso dovranno essere attivati i nebulizzatori additivati con enzimi al fine di limitare la dispersione di odori.*

§ D Punto 2

Le prescrizioni rimangono invariate rispetto a quanto stabilito al § D Punto 2 dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla DET-AMB-2016-356 del 24.02.2016 aggiornata con n. DET-AMB2019-2926 del 17/06/2019; tuttavia si propone di aggiungere il presente periodo:

“In relazione alla determinazione della concentrazione di odore (UOE /Nmc) mediante olfattometria dinamica secondo la norma UNI EN 13725 si evidenzia che il campione medio prelevato per rispondere ai requisiti di significatività previsti dall'allegato VI alla parte V del D. Lgs. 152/06 deve essere eseguito in modo continuativo nell'arco dell'ora, mediante l'utilizzo di sistema di campionamento temporizzato che consenta il prelievo di diverse aliquote in un unico contenitore/sacchetto; in alternativa nell'arco dell'ora devono essere prelevate almeno 4 aliquote (una almeno ogni 20 minuti) ed il risultato del campionamento deve essere espresso come media geometrica delle analisi eseguite su ogni aliquota in unità odorimetriche (UO_e/Nmc).”

§ D Punto 3

Si propone di modificare la prescrizione come di seguito indicato: “I monitoraggi che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale all'emissione E1 devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato. Relativamente alla verifica del valore di riferimento delle unità odorimetriche, si prescrive di effettuare almeno due monitoraggi prima della dismissione dell'impianto.”

§ D Punto 4

Le prescrizioni rimangono invariate rispetto a quanto già autorizzato con l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla DET-AMB-2016-356 del 24.02.2016 aggiornata con n. DET-AMB-2019-2926 del 17/06/2019.

CONFORMAZIONE IMPIANTISTICA POST-OPERAM - Successiva all'adempimento della prescrizione § D Punto 1 relativa al piano di adeguamento oggetto della presente modifica sostanziale di AUA.

- § C - Emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'Art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06 e smi.

EMISSIONE E2 – CALDAIA RISCALDAMENTO BITUME 700 kW METANO

I limiti e le prescrizioni rimangono invariati rispetto alla conformazione impiantistica ante-operam.

- § D - Emissioni Autorizzate ai sensi dell'Art.269 Parte V del D.Lgs.152/06 e smi

Punto 1:

Si propongono le seguenti prescrizioni:

“Entro il 30/04/2020, come previsto dalla diffida ai sensi dell'art.278 comma 1 lettera a) del D.Lgs.152/06 e s.m.i. PG/2019/116746 del 24/07/2019, la ditta dovrà eseguire la manutenzione della barriera verde perimetrale e la sostituzione delle fallanze, come pure installare una nuova rete anti-polvere; entro i 10 giorni successivi dovrà inviare una relazione esplicativa sugli interventi eseguiti, contenente documentazione

fotografica.

Entro il 30/07/2020 la ditta dovrà realizzare quanto di seguito riportato:

- Nuovo impianto di produzione di conglomerato bituminoso (comprensivo di tunnel di carico).
- Asfaltatura viabilità interna.
- Messa in esercizio dell'emissione E1 modificata

Entro i 15 giorni successivi dovrà eseguire la messa a regime dell'emissione e la contestuale cessazione dell'utilizzo dell'esistente impianto di produzione di conglomerato bituminoso.

Contestualmente all'invio dei monitoraggi di messa a regime la ditta dovrà inviare una relazione esplicativa sugli interventi eseguiti, contenente documentazione fotografica.

Punto 2 - EMISSIONE E1 CILINDRO ESSICCATORE + TUNNEL SCARICO CONGLOMERATO BITUMINOSO + EMISSIONI DIFFUSE DA MESCOLATORE, ELEVATORE A CALDO, VAGLIO, SCARICO MESCOLATORE-BENNA E BENNA-SILOS

Considerata la presenza di abitazioni nell'area in cui è sito l'impianto e la sussistenza di segnalazioni nei confronti della ditta, al fine di non incrementare il flusso di massa autorizzato rispetto alla conformazione impiantistica ante-operam, considerato che una maggiore velocità di espulsione delle emissioni contribuisce ad incrementare la dispersione dei fumi in atmosfera, diminuendo la concentrazione delle sostanze presenti nei fumi che eventualmente ricadrebbero sul suolo, valutato che la portata proposta post operam è costituita da:

- portata in uscita dal cilindro essiccatore e dalle emissioni diffuse da mescolatore, elevatore a caldo, vaglio, scarico mescolatore a benna e benna silos, che ammonta a 65.000 Nmc/c; dai controlli eseguiti sull'emissione attuale emerge un contenuto di ossigeno di tale che va dal 16 al 17%;
- portata derivante dall'estrazione di aria dal tunnel scarico conglomerato bituminoso, che ammonta a 40.000 Nmc/h; presumibilmente tale flusso di aria avrà un contenuto di ossigeno pari al 21% e conterrà sostanzialmente composti organici volatili;

e quindi l'effluente derivante dai due flussi al massimo avrà un contenuto di ossigeno del 18,5% con una portata massima di 105.000 Nmc/h;

si propone di mantenere limiti e % riferimento ossigeno inalterati rispetto alla situazione ante operam.

Pertanto si propongono limiti e prescrizioni come di seguito riportato:

Portata massima: 105.000 Nmc/h

Sistema di abbattimento: Filtro a 3 Sezioni su Tunnel (sep.gocce, maglie metalliche e tasche rigide multidiedro)+ a valle del bruciatore Filtro a maniche in tessuto aramidico con controlavaggio ad aria

Sezione: 1,23 mq

Altezza minima: 20 m

Durata 8 h/g

Concentrazione massima inquinanti

INQUINANTE	LIMITE^[1]
Polveri totali	20 mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (esprese come COT)	150 mg/Nmc
Biossido di zolfo (espressi come SO ₂)	800 mg/Nmc
Biossido di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nmc
Cloruro di idrogeno (esprese come HCl)	30 mg/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) come somma di: Benz[a]antracene Dibenz[a,h]antracene Benzo[b]fluorantene Benzo[j]fluorantene Benzo[k]fluorantene Benzo[a]pirene Dibenzo[a,e]pirene Dibenzo[a,h]pirene Dibenzo[a,i]pirene Dibenzo[a,l]pirene Indeno[1,2,3-cd]pirene	0,1 mg/Nmc

[1] Le concentrazioni misurate durante i monitoraggi in capo al Gestore e durante i campionamenti degli Organi di Vigilanza preposti devono essere riferite ad un tenore volumetrico dell'ossigeno pari al 17% così come indicato al comma 12 dell'Art.271 alla Parte V del D.Lgs.152/06 e smi.

[2] Il valore individuato è da intendersi come concentrazione di riferimento conoscitiva, basato sui campionamenti eseguiti il 18/07/2019 sull'emissione e valida fino all'individuazione da parte dell'Autorità Competente di una diversa concentrazioni di riferimento conoscitiva o di un eventuale limite prescrittivo.

EMISSIONE E3 – SFIATO DEI 4 SERBATOI BITUME

Gli sfiati delle 4 cisterne contenenti bitume sono captati e convogliati all'interno di una cisterna di volume pari ad 1 mc contenente acqua. Pertanto pur non fissando valori limiti da rispettare si prescrive di mantenere la cisterna da 1 mc riempita d'acqua al fine di evitare la dispersione di odori sgradevoli. Si propone di sostituire il monitoraggio periodico dell'emissione con l'esecuzione di ispezioni con frequenza almeno mensile, sull'impianto di abbattimento per la verifica della funzionalità dello stesso ed annotazione su registro vidimato.

EMISSIONE E4 – SFIATO SILOS FILLER

Detto sfiato deve essere dotato di filtro al fine di contenere l'emissione di polvere, al quale deve essere effettuata manutenzione. Considerata la portata non costante di tale emissione, non si ritiene di individuare limiti specifici; si propone di sostituire il monitoraggio periodico dell'emissione con l'ispezione mensile della funzionalità dell'impianto abbattimento ed annotazione della stessa su registro vidimato.

Punto 2a: Entro il termine previsto dalla prescrizione di cui al punto 1 al presente §, la Ditta deve provvedere alla messa in esercizio dell'impianto di cui alle emissioni E1 e E4. Nel caso in cui il Gestore non provveda alla messa in esercizio delle emissioni E1 e E4, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alla rispettiva emissione.

Punto 2b: Il Gestore deve comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata (da indirizzo P.E.C.) all'ArpaE la data di messa in esercizio dell'emissione modificata E1 e dell'emissione E4, con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro 15 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra, il Gestore deve provvedere alla messa a regime degli impianti connessi alle rispettive emissioni e contestualmente alla cessazione di utilizzo dell'impianto esistente.

Punto 2c: Dalla data di messa a regime dell'impianto di cui all'emissione modificata E1 e per un periodo di 10 giorni il Gestore deve provvedere ad effettuare almeno tre monitoraggi all'emissione, e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta per tutti i parametri (valori limite e riferimento). Entro un mese dalla data dell'ultimo monitoraggio il Gestore è tenuto a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta elettronica certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'ArpaE, i dati relativi ai monitoraggi effettuati.

Punto 2d: Dovranno essere presenti e mantenute in buono stato le tamponature presenti rispettivamente nella zona di scarico dal mescolatore alla benna, il binario inclinato di trasporto del conglomerato bituminoso fino ai silos e zona di scarico dalla benna ai silos. Analogamente dovrà essere presente e mantenuta in buono stato la compartimentazione della zona di carico del conglomerato bituminoso (portoni sali/scendi e tamponature laterali).

Punto 2e: Al fine di garantire che le emissioni diffuse provenienti dall'impianto vengano convogliate al punto di emissione E1 devono essere mantenute le seguenti depressioni:

- Elevatore a caldo tra -35 Pa e -200 Pa
- Mescolatore tra -50 Pa e -150 Pa
- Vaglio tra -100 Pa e -200 Pa.

Punto 2f: Al fine di garantire una limitazione delle emissioni odorigene si prescrive l'installazione di sistemi acustici o visivi sui ventilatori a servizio dell'impianto di aspirazione nel suo complesso, che segnalino eventuali anomalie di funzionamento sulle aspirazioni.

Punto 2g: Al fine di minimizzare le emissioni odorigene e la completa captazione dell'emissione si prescrive che il tunnel di nuova realizzazione dove avviene il carico su camion del conglomerato bituminoso, debba essere completamente tamponato fino a terra e che durante le operazioni di carico del materiale e fino al completamento delle stesse le porte sali-scendi di entrata ed uscita debbano rimanere chiuse.

Considerato che dai monitoraggi dei dati meteo eseguiti da ArpaE in prossimità di Forlì e di Cesena emergono discrepanze rispetto ai dati utilizzati per l'elaborazione diffusionale degli odori, specialmente per quanto riguarda i venti dai quadranti Est Sud- Est, si ritiene di inserire la seguente prescrizione.

Punto 2h: la ditta entro la data di messa a regime dell'impianto deve installare un anemometro presso

l'impianto ad una altezza minima di 11 m, in grado di memorizzare i dati desunti che andranno successivamente archiviati ed inviati annualmente ad Arpa Servizio Territoriale.

Punto 2i: la ditta entro la data di messa a regime dell'impianto deve installare un sistema di registrazione (es: amperometri) delle ore effettive di utilizzo dell'emissione E1; la ditta, nella comunicazione di messa in esercizio, dovrà dare evidenza dell'installazione di detti sistemi fornendo le caratteristiche tecniche e di funzionamento dei dispositivi adottati.

Punto 2j: Entro il 31/12/2021 la ditta dovrà provvedere a ripresentare la relazione di secondo livello, utilizzando i dati anemometrici rilevati nei 12 mesi successivi alla messa a regime dell'impianto, considerando anche le ore reali di funzionamento dello stesso. Successivamente l'Autorità Competente potrà determinare una nuova concentrazione di riferimento o fissare un valore limite per il parametro Unità Odorimetriche.

Punto 3 - EMISSIONI DIFFUSE – MOVIMENTAZIONE MEZZI, RIFIUTI, MATERIE PRIME, FRANTUMAZIONE E MESSA IN RISERVA

“Al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri e odori devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) Dovranno essere mantenuti in efficienza i nebulizzatori dei frantoi.

b) L'altezza dei cumuli dei rifiuti da trattare, delle materie prime, del granulato di conglomerato bituminoso e delle materie prime seconde non dovrà superare i 5 metri.

c) I cumuli dei rifiuti da trattare, in particolare i rifiuti aventi codice EER 170101 e 170904, del granulato di conglomerato bituminoso e delle materie prime seconde dovranno essere umidificati in maniera tale da non permettere lo sviluppo di polveri nell'ambiente.

d) Dovranno essere utilizzati dispositivi mobili da impiegare per proteggere i cumuli dei rifiuti, che possono dar luogo a formazione di polveri, dalle acque meteoriche e dall'azione del vento.

e) Le strade interne ed i piazzali aziendali dovranno essere adeguatamente umidificati, annotando l'ora di effettuazione di detta operazione giornalmente in un registro interno, al fine di limitare la diffusione di polveri. A tale scopo la ditta dovrà effettuare la bagnatura con autobotte o tramite l'ausilio di appositi irrigatori delle corsie di transito degli automezzi.

f) A fine giornata dovrà essere pulita la viabilità interna asfaltata con apposita spazzatrice.

g) Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati automezzi dotati di dispositivi chiusi.

h) Dovrà essere mantenuta in buono stato la barriera verde e la nuova rete anti-polvere che delimita l'area interessata.

i) E' vietato il carico di conglomerato bituminoso su mezzi non dotati di completa copertura.

Punto 4: Le prescrizioni rimangono invariate rispetto a quanto stabilito al § D Punto 2 della conformazione impiantistica ante-operam, tuttavia si propone di aggiungere il presente periodo: “All'interno del ballatoio dovrà essere installata una presa CA 220 volt 16 A interbloccata oltre ad un carrucola/argano. In relazione alla determinazione della concentrazione di odore (UO_E/Nmc) mediante olfattometria dinamica secondo la norma UNI EN 13725 si evidenzia che il campione medio prelevato per rispondere ai requisiti di significatività previsti dall'allegato VI alla parte V del D. Lgs. 152/06 deve essere eseguito in modo continuativo nell'arco dell'ora, mediante l'utilizzo di sistema di campionamento temporizzato che consenta il prelievo di diverse aliquote in un unico contenitore/sacchetto; in alternativa nell'arco dell'ora devono essere prelevate almeno 4 aliquote (una almeno ogni 20 minuti) ed il risultato del campionamento deve essere espresso come media geometrica delle analisi eseguite su ogni aliquota in unità odorimetriche (UO_E/Nmc).”

Punto 5: “I monitoraggi che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale all'emissione E1 devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato. Relativamente alla verifica del valore di riferimento delle unità odorimetriche, si prescrive, per il primo anno di attività, di effettuare i monitoraggi con frequenza trimestrale; successivamente il monitoraggio dovrà avere frequenza annuale.”

Punto 6: Le prescrizioni rimangono invariate rispetto a quanto stabilito al § D Punto 4 della conformazione impiantistica ante-operam.

Infine si ritiene opportuno prevedere nel dispositivo dell'Autorizzazione che, qualora le modifiche apportate all'attuale assetto produttivo non fossero determinanti nella mitigazione delle situazioni di disagio evidenziate fino ad oggi dai cittadini residenti in zona, l'Autorità Competente possa procedere con il riesame dell'autorizzazione al fine di definire ulteriori e più specifiche prescrizioni, anche relative ad una maggiore altezza del punto di emissione (camino).”

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, rispetto alla proposta del Servizio

Territoriale di Arpae di individuare da subito per l'emissione E1 del nuovo impianto un valore di concentrazione di riferimento conoscitiva per le Unità Odorimetriche pari a 1.500 UO_E/Nmc, ha ritenuto opportuno non individuare ora questa concentrazione come riferimento visto che tale valore consiste nella concentrazione misurata su di un campione eseguito in un'unica occasione sull'impianto esistente. Si è invece ritenuto opportuno definire un valore guida o un valore limite di concentrazione massima di emissione odorigena (UO_E/Nmc) solo a seguito del primo anno di funzionamento del nuovo impianto di produzione del conglomerato bituminoso, sulla base delle risultanze di una nuova relazione tecnica di secondo livello di cui alle Linee guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 bis del D.Lgs. 152/06 e smi", che la Ditta dovrà predisporre considerando i risultati di un numero maggiore di campionamenti e dati meteo più specifici per il sito in esame. Si è ritenuto inoltre opportuno richiedere alla Ditta di eseguire, in occasione di uno dei tre monitoraggi previsti per la messa a regime del nuovo impianto emissione E1, oltre agli inquinanti per cui è fissato un valore limite e alla concentrazione odorigena (UO_E/Nmc), anche una caratterizzazione chimica qualitativa dei singoli composti presenti nell'emissione con particolare riferimento ai composti odorigeni, seguendo quanto indicato nell'Allegato 4 "Caratterizzazione chimica della emissioni odorigene" alla D.G.R. 15 febbraio 2012 n. IX/3018 della Regione Lombardia, con lo scopo di disporre di ulteriori informazioni per l'individuazione di traccianti di odore utili per effettuare eventualmente l'analisi delle immissioni sul territorio, la convalida delle previsioni del modello di dispersione dell'odore e l'identificazione di sistemi di abbattimento adeguati alle caratteristiche delle sostanze odorigene più importanti.

Con nota prot. n. 15553 del 10/09/19, acquisita al prot. di Arpae PG/2019/140059 del 11/09/19, il Servizio Edilizia Pubblica e Ambiente del Comune di Bertinoro ha richiesto quanto di seguito riportato:

- 1) *"In merito agli aspetti di impatto acustico, che vengano realizzati gli interventi di mitigazione acustica previsti al Cap. 8 del documento "Relazione Tecnica di Impatto Acustico" (installazione di cabina con silenziatore sul ventilatore del filtro a maniche e pannellatura sul vaglio della nuova macchina di produzione di conglomerato bituminoso) finalizzati ad una ulteriore riduzione di dBA;*
- 2) *In relazione alle "misure di mitigazione" nei confronti del recettore identificato come R3 nella Relazione di Impatto Acustico, che la ditta, oltre a quanto già proposto (a pag. 15 del documento avente all'oggetto "Romagnola Conglomerati srl impianto in via Ponara snc. Richiesta di modifica Autorizzazione Unica Ambientale - Trasmissione documentazione integrativa") realizzi un alto muro di recinzione, lungo il confine tra la propria proprietà e le particelle individuate al Catasto Terreni del Comune di Bertinoro nn. 245, 55, 56, 17, a ulteriore protezione del recettore da polveri e rumore;*
- 3) *In merito alla barriera di mitigazione vegetale, si chiede che le alberature secche vengano sostituite anche con altre di diversa essenza (alloro, leccio, cipresso, ecc.), purché sempreverdi e con buon radicamento nel terreno, di altezza non inferiore a mt.3,00 già in fase di impianto, prevedendo per i primi anni sia pali di sostegno, sia innaffiatura regolare per consentire l'attecchimento delle piante".*

Con nota prot. n. 17040 del 12/09/19, acquisita al prot. di Arpae PG/2019/141538 del 13/09/19, il Settore Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Forlimpopoli ha comunicato quanto di seguito riportato:

- *"in merito al Documento di previsione di impatto acustico si rimanda allo specifico parere richiesto dal Comune ad Arpae Unità Energia e Rumore pervenuto in data 11/09/2019 con prot. 0019602 che si allega alla presente, dove vengono riportate le prescrizioni da osservare;*
- *richiamato il nostro precedente parere del 21/02/2019 prot. 3611 nella quale si evidenziava quanto segue:*
 1. *.....L'attività esistente svolta nello stabilimento sito in Via Emilia per Cesena n. 2222, risulta censita nella Scheda di analisi e normativa ERr n. 630 del RUE del Comune di Forlimpopoli (che si allega alla presente), dove si richiama qui di seguito quanto riportato nelle condizioni particolari:
"Qualsiasi intervento edilizio o cambio d'uso non connesso all'attività agricola è subordinato alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo che preveda la realizzazione di adeguate cortine vegetali di mitigazione e la rimozione di eventuali manufatti superfetativi.
Pertanto con la presente, si chiede alla Ditta di che trattasi di verificare come la proposta di rimuovere la barriera a verde esistente composta da cipressi Arizonica sostituendola con una recinzione alta 5 metri con arbusti rampicanti, possa ottemperare alla prescrizione del RUE vigente.
Si prende atto che la ditta ha dichiarato che non intende apportare modifiche alla barriera vegetale esistente e che provvederà alla manutenzione della Stessa mediante sostituzione della rete antipolvere attualmente non in perfette condizioni e sostituzione delle alberature secche ammalorate;*

In linea con quanto indicato nella Scheda di analisi e normativa ERr n. 630 sopra richiamata, si chiede altresì alla ditta di rinfoltire la cortina di mitigazione esistente in particolare verso i recettori sensibili qualora assente in alcune zone di confine di prevederla di dimensioni adeguate.

2. *Visti gli esiti della "Campagna di rilevamento Odori " svolta da Arpae nel 2017 e trasmessa in data 22/11/2018, dal quale si evince quanto segue:*

"...la durata e l'intensità delle emissioni odorigene associate alla lavorazione del conglomerato bituminoso, oggetto delle segnalazioni dei cittadini residenti in codesti comuni, nel corso del periodo di indagine è stata tale da rendere tali emissioni "accettabili " secondo i vigenti e prevalenti giudizi tecnici...omissis...sono state svolte ulteriori attività di vigilanza ed ispezione da parte del Servizio territoriale che non hanno evidenziato allo stato attuale violazioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera"

Si prende atto che la ditta ha dichiarato che è in progetto la realizzazione di un nuovo impianto più avanzato tecnologicamente che permetterà una riduzione delle emissioni acustiche, odorigene e di polveri da valutare con le tempistiche e modalità dettate dall'ente di competenza Arpae.

- *Infine si segnala il rispetto delle distanze minime dai confini di proprietà nonché delle fasce di rispetto stradale (Via Emilia per Cesena) del nuovo impianto, così come previsto dalle Nonne di RUE art. 4.17 e Art. 1.3.1 del RUE UNICO".*

Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, con nota prot. n. 2019/0253201/P del 02/10/19, acquisita al protocollo PG/2019/151426 del 02/10/19, ha espresso il seguente parere:

"Vista la richiesta da parte della ditta in oggetto di modifica AUA si ritiene necessario proporre un intervento nella zona prossima al recettore R3 dove sono previsti cumuli di materiale ad altezza di 5 metri che svolgerebbero azione fonoassorbente.

Riteniamo che se i cumuli avranno altezza di 5 metri dovrà essere prevista una barriera (plexiglass, legno, rete, non un intervento in muratura) superiore a tale altezza in modo da garantire l'assenza di diffusione delle polveri al recettore.

Se invece i cumuli dovessero avere un'altezza inferiore ai 5 metri dovrà sempre essere prevista una barriera (plexiglass, legno, rete, non un intervento in muratura) superiore a tale altezza in modo da garantire l'assenza di diffusione delle polveri al recettore, ma sarebbe anche necessario effettuare una nuova valutazione fonometrica. Con questa prescrizione si ritiene di esprimere parere favorevole alla modifica".

Con nota prot. n. 16902 del 03/10/19, acquisita al prot. di Arpae PG/2019/152253 del 03/10/19, il Servizio Edilizia Pubblica e Ambiente del Comune di Bertinoro con riferimento alle valutazioni espresse con la precedente nota prot. 15553/2019, ha comunicato quanto segue:

"Preso atto:

- del parere di ARPAE (inerente gli aspetti di impatto acustico) acquisito al ns prot. 15568 del 10.09.2019;

- del parere di AUSL, pervenuto tramite Arpae SAC in data 03.10.2019;

Si precisa che quanto richiesto al punto 1) si intende superato, in quanto tale richiesta è già stata inserita tra le prescrizioni del parere di ARPAE;

Si rettifica quanto previsto al punto 2), specificando che non dovrà essere realizzato un muro di recinzione ma una barriera antipolvere;

Con riferimento alla richiesta di cui al punto 3), si precisa che la scelta delle essenze costituisce un suggerimento, non un obbligo."

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera sulla base di quanto richiesto dal Comune di Bertinoro al punto 2) della nota prot. n. 15553 del 10/09/19, così come rettificato con la nota prot. n. 16902 del 03/10/19, e dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì con la nota prot. n. 2019/0253201/P del 02/10/19, il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario definire la seguente ulteriore prescrizione da inserire nel piano di adeguamento dello stabilimento:

- **Entro il 30/01/2020** la Ditta dovrà presentare, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13, il progetto di un intervento nella zona prossima al recettore identificato come R3 dove sono previsti cumuli di rifiuti non pericolosi (macerie e fresato di conglomerato bituminoso) di altezza pari a 5 metri con funzione fonoassorbente. Con l'altezza dei cumuli pari a 5 metri dovrà essere prevista una barriera (plexiglass, legno, rete, non un intervento in muratura) superiore a tale altezza da

realizzare lungo il confine tra lo stabilimento e le particelle individuate ai nn. 245, 55, 56 e 17 del Foglio 26 del Catasto Terreni del Comune di Bertinoro, in modo da ridurre al minimo la diffusione delle polveri al recettore. Qualora si intendesse abbassare i cumuli ad un'altezza inferiore ai 5 metri, la suddetta barriera dovrà sempre essere superiore all'altezza dei cumuli, ma in questo caso sarà anche necessario effettuare una nuova valutazione previsionale di impatto acustico al fine di garantire il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni (ex artt.3, 4 del DPCM 14/11/97) anche con tale riduzione dell'altezza dei cumuli. Il progetto dovrà essere realizzato entro 9 mesi dal provvedimento conclusivo del procedimento attivato per l'effettuazione di tale modifica.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale – Distretto di Forlì dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, dei pareri del Comune di Bertinoro, del Comune di Forlimpopoli e del Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, e delle successive valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni - Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016, rilasciata dal SUAP in data 09/03/16 P.G.N. 3666, successivamente aggiornata con determinazione DET-AMB-2019-2926 del 17/06/2019, rilasciata dal SUAP con nota prot. 14171 in data 25/07/2019, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al Comune di Forlimpopoli in data 27/05/2019 PG/2019/9942, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 2 – CALDAIA RISCALDAMENTO BITUME (700 kW, a metano)

proveniente da un impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	5 mg/Nmc *
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc *

*Il valore limite di emissione si considera rispettato visto l'utilizzo di metano.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

CONFORMAZIONE IMPIANTISTICA ANTE-OPERAM

Fino all'adempimento della prescrizione 1. relativa al Piano di adeguamento della “CONFORMAZIONE IMPIANTISTICA POST-OPERAM” oggetto della presente modifica sostanziale di AUA.

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di conglomerati bituminosi, misto stabilizzato e frantumato di fresato sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nel **rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 – CILINDRO ESSICCATORE + SVAPORAMENTI CARICO CONGLOMERATO BITUMINOSO

Impianto abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	61.000	Nmc/h
Altezza minima	18	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

INQUINANTE	VALORE LIMITE ^[1]
Polveri totali	20 mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (esprese come COT)	150 mg/Nmc
Biossido di zolfo (espressi come SO ₂)	800 mg/Nmc
Biossido di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nmc
Cloruro di idrogeno (espresso come HCl)	30 mg/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) come somma di: Benz[a]antracene Dibenz[a,h]antracene Benzo[b]fluorantene Benzo[j]fluorantene Benzo[k]fluorantene Benzo[a]pirene Dibenzo[a,e]pirene Dibenzo[a,h]pirene Dibenzo[a,i]pirene Dibenzo[a,l]pirene Indeno[1,2,3-cd]pirene	0,1 mg/Nmc

[1] Le concentrazioni misurate durante gli autocontrolli in capo al Gestore e durante i campionamenti degli Organi di Vigilanza preposti devono essere riferiti ad un tenore volumetrico dell'ossigeno pari al 17% così come indicato al punto [12] della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e smi.

EMISSIONE N. 3 – SFIATO DEI 4 SERBATOI BITUME

Gli sfiati delle 4 cisterne contenenti bitume sono captati e convogliati all'interno di una cisterna di volume pari ad 1 mc contenente acqua. La Ditta dovrà mantenere la cisterna da 1 mc riempita d'acqua al fine di limitare la diffusione di odori sgradevoli. La Ditta dovrà eseguire ispezioni con frequenza almeno mensile su tale sistema di contenimento degli odori per la verifica della funzionalità dello stesso. La data di effettuazione di tali interventi di controllo e degli eventuali interventi manutentivi dovrà essere annotata sul **registro** di cui al successivo **punto 4**.

EMISSIONI DIFFUSE – MOVIMENTAZIONE MEZZI, RIFIUTI, MATERIE PRIME, FRANTUMAZIONE E MESSA IN RISERVA

Al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri e odori devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Dovranno essere mantenuti in efficienza i nebulizzatori dei frantoi.
- L'altezza dei cumuli dei rifiuti da trattare, delle materie prime, del granulato di conglomerato bituminoso e delle materie prime seconde non dovrà superare i 5 metri.
- I cumuli dei rifiuti da trattare, in particolare i rifiuti aventi codice EER 170101 e 170904, del granulato di conglomerato bituminoso e delle materie prime seconde dovranno essere umidificati in maniera tale da non permettere lo sviluppo di polveri nell'ambiente.
- Dovranno essere utilizzati dispositivi mobili da impiegare per proteggere i cumuli dei rifiuti, che possono dar luogo a formazione di polveri, dalle acque meteoriche e dall'azione del vento.
- Le strade interne ed i piazzali aziendali dovranno essere adeguatamente umidificati, annotando l'ora di effettuazione di detta operazione giornalmente in un registro interno, al fine di limitare la diffusione di polveri. A

tale scopo la ditta dovrà effettuare la bagnatura con autobotte o tramite l'ausilio di appositi irrigatori delle corsie di transito degli automezzi.

- f) A fine giornata dovrà essere pulita la viabilità interna asfaltata con apposita spazzatrice.
- g) Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati automezzi dotati di dispositivi chiusi.
- h) Dovrà essere mantenuta in buono stato la barriera verde che delimita l'area interessata.
- i) E' vietato il carico di conglomerato bituminoso su mezzi non dotati di completa copertura.
- j) Il materiale residuo rimosso dal tamburo di essiccazione a fine e inizio giornata dovrà essere ricoperto con il materiale già presente in stoccaggio (prima della lavorazione), al fine di minimizzare la diffusione di odore.
- k) Al momento del carico su camion del conglomerato bituminoso dovranno essere attivati i nebulizzatori additivati con enzimi al fine di limitare la dispersione di odori.

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato. In relazione alla determinazione della concentrazione di odore (UOE /Nmc) mediante olfattometria dinamica secondo la norma UNI EN 13725 si evidenzia che il campione medio prelevato per rispondere ai requisiti di significatività previsti dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 deve essere eseguito in modo continuativo nell'arco dell'ora, mediante l'utilizzo di sistema di campionamento temporizzato che consenta il prelievo di diverse aliquote in un unico contenitore/sacchetto; in alternativa nell'arco dell'ora devono essere prelevate almeno 4 aliquote (una almeno ogni 20 minuti) ed il risultato del campionamento deve essere espresso come media geometrica delle analisi eseguite su ogni aliquota in unità odorimetriche (UOE/Nmc).

3. I monitoraggi che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale all'**emissione N.1** devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato. Si prescrive di effettuare alla **emissione N.1** almeno due monitoraggi della concentrazione di odore (UO_E /Nmc) mediante olfattometria dinamica secondo la norma UNI EN 13725 prima della dismissione dell'impianto esistente di produzione del conglomerato bituminoso.

4. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:

- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni e gli eventuali interventi manutentivi effettuati al sistema di contenimento degli odori dei serbatoi di bitume di cui alla **emissione N.3**, così come richiesto al precedente punto 1.
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi effettuati periodicamente alle emissioni e richiesti dall'autorizzazione. Tali referti dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

CONFORMAZIONE IMPIANTISTICA POST-OPERAM

Successiva all'adempimento della prescrizione 1. lettera b) relativa al "Piano di adeguamento" sotto riportato, oggetto della presente modifica sostanziale di AUA.

1. Piano di adeguamento:

- a) **Entro il 30/04/2020**, come previsto dalla diffida ai sensi dell'art.278 comma 1 lettera a) del D.Lgs.152/06 e s.m.i. PG/2019/116746 del 24/07/2019, la Ditta dovrà eseguire la manutenzione della barriera verde

perimetrale e la sostituzione delle fallanze, come pure installare una nuova rete anti-polvere; le alberature secche dovranno sostituite con nuove piante di altezza non inferiore a 3,00 m. già in fase di impianto, prevedendo per i primi anni sia pali di sostegno, sia innaffiatura regolare per consentire l'attecchimento delle stesse. **Entro i 10 giorni successivi** dovrà inviare una relazione esplicativa sugli interventi eseguiti, contenente documentazione fotografica al Comune di Forlimpopoli, al Comune di Bertinoro, all'AUSL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica, all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it)

b) **Entro il 30/07/2020** la Ditta dovrà realizzare quanto di seguito riportato:

- Nuovo impianto di produzione di conglomerato bituminoso (comprensivo di tunnel di carico);
- Asfaltatura viabilità interna;
- Messa in esercizio dell'emissione N.1 del nuovo impianto di produzione di conglomerato bituminoso.

Entro i 15 giorni successivi la Ditta dovrà eseguire la messa a regime dell'emissione N.1 e la contestuale cessazione dell'utilizzo dell'esistente impianto di produzione di conglomerato bituminoso.

Contestualmente all'invio dei monitoraggi di messa a regime la Ditta dovrà inviare una relazione esplicativa sugli interventi eseguiti, contenente documentazione fotografica, al Comune di Forlimpopoli, al Comune di Bertinoro, all'AUSL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica, all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it). **Successivamente** alla cessazione dell'utilizzo dell'impianto esistente la Ditta dovrà celermente procedere allo smantellamento di tale impianto, inviando tempestivamente comunicazione dell'avvenuto smantellamento agli stessi enti di cui sopra.

c) **Entro il 30/01/2020** la Ditta dovrà presentare, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13, il progetto di un intervento nella zona prossima al recettore identificato come R3 dove sono previsti cumuli di rifiuti non pericolosi (macerie e fresato di conglomerato bituminoso) di altezza pari a 5 metri con funzione fonoassorbente. Con l'altezza dei cumuli pari a 5 metri dovrà essere prevista una barriera (plexiglass, legno, rete, non un intervento in muratura) superiore a tale altezza da realizzare lungo il confine tra lo stabilimento e le particelle individuate ai nn. 245, 55, 56 e 17 del Foglio 26 del Catasto Terreni del Comune di Bertinoro, in modo da ridurre al minimo la diffusione delle polveri al recettore. Qualora si intendesse abbassare i cumuli ad un'altezza inferiore ai 5 metri, la suddetta barriera dovrà sempre essere superiore all'altezza dei cumuli, ma in questo caso sarà anche necessario effettuare una nuova valutazione previsionale di impatto acustico al fine di garantire il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni (ex artt.3, 4 del DPCM 14/11/97) anche con tale riduzione dell'altezza dei cumuli. Il progetto dovrà essere realizzato entro 9 mesi dal provvedimento conclusivo del procedimento attivato per l'effettuazione di tale modifica.

2. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di conglomerati bituminosi, misto stabilizzato e frantumato di fresato **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N.1 - CILINDRO ESSICCATORE + EMISSIONI DIFFUSE DA MESCOLATORE, ELEVATORE A CALDO, VAGLIO, SCARICO MESCOLATORE-BENNA E BENNA-SILOS + TUNNEL SCARICO CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fase produttiva	Portata massima (Nmc/h)
Cilindro essiccatore + emissioni diffuse da mescolatore, elevatore a caldo, vaglio scarico mescolatore-benna e benna-silos (Impianto abbattimento: filtro a maniche)	65.000
Tunnel scarico conglomerato bituminoso (Impianto abbattimento: filtro a 3 sezioni)	40.000
Cilindro essiccatore + emissioni diffuse da mescolatore, elevatore a caldo, vaglio scarico mescolatore-benna e benna-silos + Tunnel scarico conglomerato bituminoso	105.000

Altezza minima: 20 m
 Durata: 8 h/g
 Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

INQUINANTE	VALORE LIMITE ^[1]
Polveri totali	20 mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (esprese come COT)	150 mg/Nmc
Biossido di zolfo (espressi come SO ₂)	800 mg/Nmc
Biossido di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nmc
Cloruro di idrogeno (espresso come HCl)	30 mg/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) come somma di: Benz[a]antracene Dibenz[a,h]antracene Benzo[b]fluorantene Benzo[j]fluorantene Benzo[k]fluorantene Benzo[a]pirene Dibenzo[a,e]pirene Dibenzo[a,h]pirene Dibenzo[a,i]pirene Dibenzo[a,l]pirene Indeno[1,2,3-cd]pirene	0,1 mg/Nmc

[1] Le concentrazioni misurate durante i monitoraggi in capo al Gestore e durante i campionamenti degli Organi di Vigilanza preposti devono essere riferite ad un tenore volumetrico dell'ossigeno pari al 17% così come indicato al comma 12 dell'art.271 alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e smi.

EMISSIONE N. 3 – SFIATO DEI 4 SERBATOI BITUME

Gli sfiati delle 4 cisterne contenenti bitume sono captati e convogliati all'interno di una cisterna di volume pari ad 1 mc contenente acqua. La Ditta dovrà mantenere la cisterna da 1 mc riempita d'acqua al fine di limitare la diffusione di odori sgradevoli. La Ditta dovrà eseguire ispezioni con frequenza almeno mensile su tale sistema di contenimento degli odori per la verifica della funzionalità dello stesso. La data di effettuazione di tali interventi di controllo e degli interventi manutentivi dovrà essere annotata sul **registro** di cui al successivo **punto 5**.

EMISSIONE N. 4 – SFIATO SILOS FILLER

Lo sfiato del silos del filler è dotato di filtro a cartucce al fine di contenere l'emissione di polveri. La Ditta deve effettuare adeguata manutenzione del filtro. La Ditta dovrà eseguire ispezioni con frequenza almeno mensile su tale sistema di abbattimento delle polveri per la verifica della funzionalità dello stesso. La data di effettuazione di tali interventi di controllo e degli interventi manutentivi dovrà essere annotata sul **registro** di cui al successivo **punto 5**.

EMISSIONI DIFFUSE – MOVIMENTAZIONE MEZZI, RIFIUTI, MATERIE PRIME, FRANTUMAZIONE E MESSA IN RISERVA

Al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri e odori devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Dovranno essere mantenuti in efficienza i nebulizzatori dei frantoi.
- L'altezza dei cumuli dei rifiuti da trattare, delle materie prime, del granulato di conglomerato bituminoso e delle materie prime seconde non dovrà superare i 5 metri.
- I cumuli dei rifiuti da trattare, in particolare i rifiuti aventi codice EER 170101 e 170904, del granulato di conglomerato bituminoso e delle materie prime seconde dovranno essere umidificati in maniera tale da non permettere lo sviluppo di polveri nell'ambiente.
- Dovranno essere utilizzati dispositivi mobili da impiegare per proteggere i cumuli dei rifiuti, che possono dar luogo a formazione di polveri, dalle acque meteoriche e dall'azione del vento.
- Le strade interne ed i piazzali aziendali dovranno essere adeguatamente umidificati, annotando l'ora di effettuazione di detta operazione giornalmente in un registro interno, al fine di limitare la diffusione di polveri. A tale scopo la ditta dovrà effettuare la bagnatura con autobotte o tramite l'ausilio di appositi irrigatori delle corsie di transito degli automezzi.
- A fine giornata dovrà essere pulita la viabilità interna asfaltata con apposita spazzatrice.

- g) Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati automezzi dotati di dispositivi chiusi.
- h) Dovrà essere mantenuta in buono stato la barriera verde e la nuova rete anti-polvere che delimita l'area interessata.
- i) E' vietato il carico di conglomerato bituminoso su mezzi non dotati di completa copertura.
- 2.a. Entro il 30/07/2020, termine previsto dalla prescrizione di cui al precedente punto 1., la Ditta deve provvedere alla messa in esercizio del nuovo impianto di produzione del conglomerato bituminoso di cui alla **emissione N.1** e del nuovo silos del filler di cui alla **emissione N.4**. Nel caso in cui il Gestore non provveda entro il termine indicato alla messa in esercizio delle **emissioni N.1 e N.4**, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
- 2.b. Il Gestore deve comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata (da indirizzo P.E.C.) al Comune di Forlimpopoli, al Comune di Bertinoro, all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio delle **emissioni N.1 e N.4**, con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro 15 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra, il Gestore deve provvedere alla messa a regime degli impianti e contestualmente alla cessazione di utilizzo dell'esistente impianto di produzione di conglomerato bituminoso di cui alla emissione N.1 della "Conformazione impiantistica ANTE OPERAM".
- 2.c. Dalla data di messa a regime dell'impianto di cui all'**emissione N.1** di cui al punto precedente e per un periodo di 10 giorni il Gestore deve provvedere ad effettuare almeno tre monitoraggi all'emissione, e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta per gli inquinanti per cui è fissato un valore limite e per la concentrazione di odore (UO_E /Nmc). Il Gestore deve eseguire in occasione di uno dei tre monitoraggi anche una caratterizzazione chimica quali-quantitativa dei singoli composti presenti nell'emissione con particolare riferimento ai composti odorigeni, seguendo quanto indicato nell'Allegato 4 "*Caratterizzazione chimica della emissioni odorigene*" alla D.G.R. 15 febbraio 2012 n. IX/3018 della Regione Lombardia. Entro un mese dalla data dell'ultimo monitoraggio il Gestore è tenuto a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta elettronica certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), i dati relativi ai monitoraggi effettuati.
- 2.d. Dovranno essere presenti e mantenute in buono stato le tamponature presenti rispettivamente nella zona di scarico dal mescolatore alla benna, il binario inclinato di trasporto del conglomerato bituminoso fino ai silos e zona di scarico dalla benna ai silos. Analogamente dovrà essere presente e mantenuta in buono stato la compartimentazione della zona di carico del conglomerato bituminoso (portoni sali/scendi e tamponature laterali).
- 2.e. Al fine di garantire che le emissioni diffuse provenienti dall'impianto vengano convogliate al punto di emissione N.1 devono essere mantenute le depressioni dichiarate dalla Ditta, di seguito riportate:
- depressione elevatore a caldo: tra -35 Pa e -200 Pa;
 - depressione mescolatore: tra -50 Pa e -150 Pa;
 - depressione vaglio: tra -100 Pa e -200 Pa.
- 2.f. Al fine di garantire una limitazione delle emissioni odorigene si prescrive l'installazione di sistemi acustici o visivi sui ventilatori a servizio dell'impianto di aspirazione nel suo complesso, che segnalino eventuali anomalie di funzionamento sulle aspirazioni.
- 2.g. Al fine di minimizzare le emissioni odorigene e la completa captazione dell'emissione si prescrive che il tunnel di nuova realizzazione dove avviene il carico su camion del conglomerato bituminoso, debba essere completamente tamponato fino a terra e che durante le operazioni di carico del materiale e fino al completamento delle stesse le porte sali-scendi di entrata ed uscita debbano rimanere chiuse.
- 2.h. La Ditta entro la data di messa a regime dell'impianto deve installare un anemometro presso l'impianto ad una altezza minima di 11 m, in grado di memorizzare i dati desunti che andranno successivamente archiviati ed inviati annualmente ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena.
- 2.i. La Ditta entro la data di messa a regime dell'impianto deve installare un sistema di registrazione (es: amperometri) delle ore effettive di utilizzo dell'**emissione N.1**; la ditta, nella comunicazione di messa in

esercizio, dovrà dare evidenza dell'installazione di detti sistemi fornendo le caratteristiche tecniche e di funzionamento dei dispositivi adottati.

- 2.j. **Entro il 31/12/2021** la Ditta dovrà provvedere a ripresentare la relazione tecnica di secondo livello di cui alle Linee guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 bis del D.Lgs. 152/06 e smi", approvate con determinazione del Direttore Tecnico di Arpae DET-2018-426 del 18/05/2018, utilizzando i dati anemometrici e valori di concentrazione odorigena rilevati nei 12 mesi successivi alla messa a regime dell'impianto, considerando anche le ore reali di funzionamento dello stesso. Tale relazione dovrà essere trasmessa a al Comune di Forlimpopoli, al Comune di Bertinoro, all'AUSL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica, all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it). Successivamente, sulla base di una valutazione della relazione tecnica di secondo livello presentata dalla Ditta e dei riscontri ottenuti e delle eventuali ricadute sul territorio (segnalazioni), tenuto conto anche degli esiti di eventuali attività di vigilanza condotte, Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena potrà determinare un "valore guida" o stabilire un "valore limite" di concentrazione di emissione odorigena (UO_E/Nmc) relativamente alla **emissione N.1**, confermare oppure modificare l'obbligo di monitoraggio periodico della concentrazione di emissione odorigena, provvedendo ad aggiornare d'ufficio la presente autorizzazione.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpa.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato. All'interno del ballatoio dovrà essere installata una presa CA 220 volt 16 A interbloccata oltre ad un carrucola/argano. In relazione alla determinazione della concentrazione di odore (UO_E/Nmc) mediante olfattometria dinamica secondo la norma UNI EN 13725 si evidenzia che il campione medio prelevato per rispondere ai requisiti di significatività previsti dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 deve essere eseguito in modo continuativo nell'arco dell'ora, mediante l'utilizzo di sistema di campionamento temporizzato che consenta il prelievo di diverse aliquote in un unico contenitore/sacchetto; in alternativa nell'arco dell'ora devono essere prelevate almeno 4 aliquote (una almeno ogni 20 minuti) ed il risultato del campionamento deve essere espresso come media geometrica delle analisi eseguite su ogni aliquota in unità odorimetriche (UO_E/Nmc).
4. I monitoraggi che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale all'**emissione N.1** devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato. Si prescrive inoltre di effettuare alla **emissione N.1**, per il primo anno di attività, monitoraggi della concentrazione di odore (UO_E /Nmc) mediante olfattometria dinamica secondo la norma UNI EN 13725 con frequenza trimestrale; successivamente il monitoraggio dovrà avere frequenza annuale.
5. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni e agli interventi manutentivi effettuati al sistema di contenimento degli odori dei serbatoi di bitume di cui alla **emissione N.3**, così come richiesto al precedente punto 2.;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni e agli interventi manutentivi effettuati al sistema di abbattimento delle polveri del silos per il filler di cui alla **emissione N.4**, così come richiesto al precedente punto 2.;
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi effettuati periodicamente alle emissioni e quelli richiesti dalla presente autorizzazione. Tali referti dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

6. Qualora le modifiche apportate all'attuale assetto produttivo non fossero determinanti nella mitigazione delle situazioni di disagio evidenziate fino ad oggi dai cittadini residenti in zona, Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena si riserva, in accordo con il Sindaco del Comune di Forlimpopoli, Sindaco del Comune di Bertinoro e AUSL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica, di avviare un procedimento finalizzato alla definizione di ulteriori e più specifiche prescrizioni.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

In riferimento all'istanza di richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui in oggetto, assunta al Prot. Com.le 9942 del 27/05/2019, ed alla documentazione allegata inerente l'impatto acustico;

Visto quanto emerso e documentato nella Relazione Tecnica di impatto acustico a firma del tecnico qualificato Dott. Ing. Ennio Spazzoli, nella quale si evidenzia nelle conclusioni che:

Sulla base delle informazioni forniteci dalla Romagnola Conglomerati S.r.l., per quanto emerso dalle campagne di misure fonometriche, eseguite in data 24/07/2017, 10/08/2017, 22/10/2018 e 17-22/07/2019, e per le considerazioni esposte nei capitoli precedenti si evince, in via previsionale, che con l'installazione della macchina per la produzione di conglomerato bituminoso Benninghoven ECO 3000 oltre agli interventi di mitigazione acustica di cui al Cap. 8, ad una riorganizzazione del lay-out dell'impianto ed ad un miglioramento gestionale anche dei clienti/fornitori:

- *Sara rispettato il limite di Zonizzazione Diurno di Classe IV e V al confine di pertinenza.*
- *Sara rispettato il limite di Zonizzazione Diurno presso i ricettori.*
- *Sara rispettato il Differenziale Diurno c/o i ricettori più prossimi.*

Si precisa che allo stato di progetto senza interventi di mitigazione acustica il superamento del differenziale e di appena 1 dBA. Pertanto risulta necessario e palese, prima della loro installazione, una verifica diretta con misure fonometriche.

Preso atto del parere con prescrizioni espresso dall'Unità energia e rumore di Arpa e a firma della dr.ssa Simona Balistreri pervenuto al Comune di Forlimpopoli in data 11/09/2019 prot. Com.le 16902, dove, viste le valutazioni del TCA e considerato che, sulla base delle stesse, l'attività di progetto, con l'attuazione delle opere di contenimento e delle soluzioni gestionali individuate dal TCA, non determinerà il superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni (ex artt.3, 4 del DPCM 14/11/97), viene proposto il rilascio di Nulla Osta Acustico di cui all'art.8 della L 447/95 con le prescrizioni sottoriportate;

Vista la Legge 26/10/1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Visto il D.M. 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

Visto il DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Visto il DPCM 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";

Visto il DPR 142/2004 "Decreto infrastrutture stradali";

Vista la L.R. 15/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"

Vista la D.G.R. 673/2004 "Criteri Tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico"

Vista la D.G.R. 45/02 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della LR 9 maggio 2001, n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico"

PRESCRIZIONI

1. preliminarmente all'utilizzo dell'impianto di progetto dovranno essere realizzate le opere di contenimento previste dal TCA (pag 23 e 24 della relazione presentata) e consistenti in:

- installazione di una cabina con silenziatore per il ventilatore filtro a maniche (Eco 3000), con riduzione sino a 15 dBA,
- predisposizione di pannellatura per la struttura della "torre" della macchina ECO 3000 (vaglio), in grado di garantire una riduzione di almeno 5 dBA.

2. l'attività di frantumazione con pinza dovrà essere effettuata nella posizione indicata dal TCA: al centro circa dell'area della Romagnola Conglomerati S.r.l., più a nord rispetto alla precedente configurazione, (come da Figura 3 della relazione presentata); la macchina utilizzata dovrà avere gli stessi requisiti acustici di quella valutata nelle simulazioni del TCA; (nello specifico il dispositivo dovrà essere in grado di produrre livelli di pressione sonora non superiori a 83 dBA misurati a 2 metri di distanza).

3. lungo il confine sud e sud-est (in direzione del ricettore R3) a protezione dello stesso, dovranno essere mantenuti i cumuli di materiale inerte di altezza pari a 5 m dal p.d.c.

4. Entro sei mesi dall'inizio dell'attività, dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale una relazione tecnica contenente l'esito delle verifiche post operam da effettuarsi corrispondenza dei recettori R1 e R3, per verificare il rispetto del limite di immissione differenziabile diurno e l'efficacia delle opere di contenimento attuate; le misure dovranno essere effettuate nella condizione più impattante dell'attività (considerando la contemporaneità delle sorgenti presenti, compreso l'uso della pinza di frantumazione della quale dovrà essere fornita la scheda tecnica, con l'indicazione della potenza sonora);

5. qualora dai rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare ulteriori opere di contenimento acustico, a protezione dei recettori, le stesse dovranno essere individuate e descritte nella relazione di cui al punto 4), indicandone anche i tempi di attuazione; il proseguimento dell'attività dovrà, comunque essere effettuato nel rispetto dei limiti di legge.

Da ultimo, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore dichiarate, che possa comportare un incremento delle immissioni acustiche nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine valutare di tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.